



Comune di Bodio

Tel. 091 864 11 22
091 873 20 80
Fax 091 864 14 68
comune@bodio.ch
www.bodio.ch
CCP 65-632-4

6743 Bodio, 26 novembre 2020

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

risoluzione municipale n° 1056 del 17 novembre 2020

Il Municipio di Bodio,

- . richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC;
- . emana la seguente ordinanza

Art. 1

Campo d'applicazione La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Bodio.

Art. 2

Definizione Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essi correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

Art. 3

Divieti L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. In particolare esso non è ammesso:

- nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione di abitazioni;
- nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio di m 300);
 - scuole (raggio di m 300);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
- nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di m 100).

Art. 4

Infrazioni Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

Art. 5

Termini di ricorso Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Art. 6

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

Il Sindaco:
Stefano Imelli



La Segretaria:

Maria Teresa Citino

La presente ordinanza viene esposta agli albi comunali dal 27 novembre 2020